


Comune di Guardistallo
Provincia di Pisa



REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 30/09/2003
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 12/02/2018

Sommario

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

- 01 Disciplina della polizia urbana
- 02 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- 03 Disposizioni di carattere generale

CAPO II. DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO

- 04 Inquinamento atmosferico e delle acque
- 05 Utilizzo acqua potabile
- 06 Occupazione di suolo pubblico
- 07 Divieto di campeggio
- 08 Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali
- 09 Scarico di rottami e di detriti
- 10 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche
- 11 Installazione di tende solari
- 12 Installazione di vetrine
- 13 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- 14 Baracche e costruzioni simili per pubblici spettacoli
- 15 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- 16 Installazioni di chioschi ed edicole
- 17 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- 18 Collocamento di condutture

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- 19 Disposizioni di carattere generale
- 20 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- 21 Disposizioni per lo svolgimento di attività sul suolo pubblico
- 22 Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi
- 23 Trasporto di materiale di facile dispersione
- 24 Sgombero della neve
- 25 Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche
- 26 Disposizioni per l'esercizio di attività artigianali ed industriali su aree pubbliche
- 27 Pulizia delle vetrine
- 28 Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento, da stalla e da cortile
- 29 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- 30 Divieto di affissione sui contenitori per la raccolta di rifiuti

CAPO IV.
DECORO DEI CENTRI ABITATI

- 31 Manutenzione degli edifici
- 32 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- 33 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- 34 Oggetti di ornamento o di utilità esterni ai fabbricati
- 35 Depositi in proprietà privata
- 36 Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
- 37 Spolveramento di panni e tappeti
- 38 Bestie macellate e trasporto carni
- 39 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- 40 Parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico
- 41 Giardini, parchi e orti privati
- 42 Fontane pubbliche
- 43 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V.
QUIETE PUBBLICA

- 44 Inquinamento acustico
- 45 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- 46 Impianto di macchinari
- 47 Produzione di fumi, odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- 48 Funzionamento di apparecchiature rumorose e motori
- 49 Rumori nei locali pubblici e privati
- 50 Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori
- 51 Schiamazzi, grida e canti sulle aree pubbliche
- 52 Attività vietate con ordinanza del Sindaco
- 53 Detenzione di cani o altri animali – accattonaggio
- 54 Protezione della fauna selvatica
- 55 Divieti specifici
- 56 Mantenimento degli animali
- 57 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- 58 Suono delle campane
- 59 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- 60 Spettacoli itineranti. Sagre. Feste. Cantieri. Pubblici intrattenimenti e spettacoli all'aperto

CAPO VI.
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- 61 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- 62 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- 63 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- 64 Depositi di legna e altri materiali infiammabili nei giardini, cortili, scantinati
- 65 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- 66 Animali pericolosi ed esotici
- 67 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- 68 Manutenzione degli edifici: tetti, cornicioni ecc.
- 69 Manutenzione di aree di pubblico transito
- 70 Segnalazione e messa in sicurezza di cantieri

- 71 Materiali di demolizione
- 72 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- 73 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- 74 Rimando norme di sicurezza negli abitati

CAPO VII.
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

- 75 Rimando

CAPO VIII.
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 76 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- 77 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

CAPO IX.
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- 78 Cortei funebri
- 79 Processioni. Manifestazioni

CAPO X.
SANZIONI

- 80 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- 81 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- 82 Sequestro e custodia di cose
- 83 Sospensione delle licenze

CAPO XI.
DISPOSIZIONI FINALI

- 84 Entrata in vigore

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

L'attività di polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 267/00.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della comunità e disciplinando attività e comportamenti dei cittadini.

Disciplina i comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, anche ai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, e di altre aziende o enti previste dalla normativa nazionale e regionale.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, nei termini consentiti dalla normativa vigente, negli atrii e nelle scale condominiali non soggetti a pubblico passaggio, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, e di accertare ogni violazione amministrativa. Possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 3
Disposizioni di carattere generale

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi o qualsiasi altro atto d'assenso, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e accordati:

- a) personalmente al titolare che si dichiara coperto da apposita assicurazione contro i danni a terzi;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'impegno da parte del titolare a tenere sempre e completamente sollevata l'Amministrazione comunale per i danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale della concessione, autorizzazione, nulla osta, permesso o altro qualsiasi atto d'assenso;
- d) con riserva per l'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si potranno rendere necessarie nel pubblico interesse, ovvero di sospendere o revocare quanto autorizzato o concesso;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, nel caso di abusi accertati.

Le domande per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nullaosta, licenze, permessi o altro atto d'assenso contemplati dal presente regolamento, dovranno essere redatte e presentate in conformità alla legge sull'imposta di bollo.

CAPO II.
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO

Art. 4.
Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la tutela dall'inquinamento atmosferico e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5
Utilizzo acqua potabile

In particolari periodi dell'anno nei quali si hanno situazioni di scarsità delle risorse idriche nei confronti del fabbisogno della popolazione, è necessario limitare gli usi impropri dell'acqua potabile e pertanto è vietato a chiunque di attingere acqua dal civico acquedotto per annaffiamento di strade, marciapiedi, cortili, giardini ed orti di proprietà privata nonché per il lavaggio dei veicoli.

E' vietato inoltre lavare i veicoli ed ogni altro oggetto attingendo acqua da impianti pubblici quali fontane e prese d'acqua pubbliche in genere.

Tale divieto esclude, a meno che non si stabilito diversamente, l'annaffiamento di parchi, giardini, impianti sportivi ed aree comunque destinate al verde pubblico

Art. 6.
Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale (TOSAP).

Art. 7.
Divieto di campeggio

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificamente autorizzate è vietato il campeggio in ogni sua forma (tenda, roulotte, autocaravan, ecc.), sia da parte di singoli che da parte di gruppi di persone.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni in deroga concesse esclusivamente per finalità sociali, culturali e scientifiche.

Nelle aree pubbliche di parcheggio per la sosta degli autocaravan appositamente attrezzate e segnalate, sono consentite soste per periodi in ogni caso non superiori alle 72 ore.

Art. 8.
Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali

Le autorizzazioni per il carico e lo scarico di merci e/o materiali si intendono subordinate alla necessità che le relative operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove dette operazioni richiedano tempi di ingombro del suolo pubblico non riconducibili alle ordinarie esigenze della circolazione stradale, gli interessati sono tenuti a richiedere specifico permesso dal competente Comando di polizia municipale, il quale potrà subordinare il rilascio alla osservanza di speciali modalità, ovvero differirlo nel tempo, ed anche ricusarlo per gravi motivi di tutela della circolazione o della sede stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico e dell'arredo urbano. Effettuate le operazioni di carico e scarico, eventuali detriti o insudiciamenti del suolo dovranno essere immediatamente rimossi ed eliminati a cura di chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, il Comando Polizia Municipale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 9.
Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare e abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale. In caso di violazione si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del centro abitato di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o spolverio.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di aree non edificate, qualunque sia la destinazione delle stesse, devono conservarle costantemente libere da materiali di scarto abbandonati, anche impedendo l'immissione di rifiuti anche ad opera di terzi. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di idonee

misure di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, ad esclusione di quelli inseriti all'interno della perimetrazione di centro abitato così come definito dall'art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della strada, di recinzione, in modo da evitare l'inquinamento del suolo ed impedendo l'immissione di rifiuti da parte di terzi. In caso di scarico abusivo di rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, il trasgressore quando individuato ed il proprietario dell'area, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, saranno obbligati con ordinanza dell'Ufficio preposto alle problematiche ambientali previa diffida, a provvedere alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza, l'intervento sarà effettuato a cura del comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 10.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti o comunque, negli spazi immediatamente attigui alle attività economiche e soltanto a favore dei gestori delle stesse.

Per le attività artigianali sono consentite occupazioni di suolo pubblico esclusivamente con piante ornamentali.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'ufficio competente al rilascio può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza della circolazione stradale, o altri motivi di pubblico interesse.

Gli elementi degli arredi o delle cose oggetto di occupazione di suolo pubblico dovranno essere solidi, uniformi, con colori intonati ed avere un aspetto decoroso e mantenuti puliti, in stato di efficienza e di buona conservazione.

Art. 11.

Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è subordinata a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Art. 12.

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del competente ufficio comunale e di linea con le norme urbanistiche.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale comportanti la necessità di temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale

rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 13.

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi rientrano nella categoria delle occupazioni temporanee di suolo pubblico e vengono consentite nel rispetto delle norme regionali in materia e del Codice della Strada, previa specifica autorizzazione e verifica delle condizioni igieniche.

Art. 14.

Baracche e costruzioni simili per pubblici spettacoli

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti e dei Regolamenti Comunali nelle singole specifiche materie, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 15.

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni del T.U.L.P.S circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico o in aree comunque attrezzate, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, darsi spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciato dal competente ufficio comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico.

La concessione all'occupazione di suolo pubblico per le attività sopra elencate è valida solo a condizione che le stesse attività abbiano ottenuto preventiva autorizzazione allo svolgimento delle stesse dalla competente autorità

Art. 16.

Installazione di chioschi ed edicole

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento Edilizio, l'autorizzazione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pregiudizio alla visibilità delle intersezioni e delle curve, e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere vincolante dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 17.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 18.

Collocamento di condutture

L'autorizzazione per il collocamento o la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, per le linee telefoniche e cavi in genere, è concessa in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere espresso del competente ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore (TOSAP).

Le eventuali ordinanze per garantire la sicurezza della circolazione sono adottate a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti uffici comunali quando ciò si renda necessario per esigenze di pubblico servizio, per opere di riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle opere occorrenti per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutti i lavori necessari per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, la segnaletica stradale, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con l'Ufficio di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente per la pubblica incolumità. In caso di inadempienza, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 19.

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Quanto sopra, fatte salve eventuali specifiche disposizioni nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono o di depositi incontrollati di qualsiasi materiale da parte di terzi si applicano le disposizioni dell'art.14/3 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni.

Art. 20

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di qualsiasi attività economica che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie, o in qualsiasi altro modo, di gettare o lasciare che venga abbandonato su detto suolo qualunque residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso, compresi i mozziconi di sigaretta. In ogni caso, la relativa pulizia dello spazio di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 21

Disposizioni per lo svolgimento di attività sul suolo pubblico

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori di materiali vari di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quanto sopra, fatte salve eventuali specifiche disposizioni nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 22

Disposizioni riguardanti i negozi ed i pubblici esercizi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze i rifiuti ed i materiali di imballaggio provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio e di ogni altro spazio o suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio da questi occupato per i fini della propria attività .

Per il decoro dell'abitato e per le esigenze del servizio di prelievo, il conferimento dei materiali di imballaggio delle merci negli appositi contenitori

ovvero negli spazi destinati alla raccolta differenziata, dovrà avvenire secondo le modalità impartite dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 23

Trasporto di materiale di facile dispersione

Fatte salve le disposizioni relative dettate dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose e per i materiali di facile dispersione ad azione del vento, il trasporto dovrà avvenire previa conveniente copertura del carico, in modo che non ci siano dispersioni nell'aria.

Se nel caricare e scaricare merci o materiali di facile dispersione questi si disperdano o cadano sul suolo pubblico, dovranno essere immediatamente rimossi a cura e sotto la responsabilità di coloro che li hanno ricevuti.

Ai trasgressori, oltre la sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione commessa, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 24

Sgombero della neve

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata e sotto prescritte cautele potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

I proprietari e i conduttori di case, nonché gli esercenti pubblici, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve e a spargere materiale antisdrucchiolevole sui marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, o esercizi, evitando di gettarci sopra acqua.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì agli esercenti di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 25

Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio dei veicoli in genere, sia con acque provenienti dalle condutture pubbliche che dai pozzi privati.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Per veicoli si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie atte alla circolazione sulle strade guidate dall'uomo, comprese quelle per uso di bambini o di invalidi, ovvero per il giardinaggio.

Art. 26

Disposizioni per l'esercizio di attività artigianali ed industriali su aree pubbliche

E' proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica concessione per occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art. 27
Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 28
Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla e da cortile

E' vietato detenere e lasciar vagare entro il centro abitato come delimitato nel Codice della Strada qualsiasi specie di animale da allevamento, da stalla e da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, ovvero negli spazi privati quali le terrazze, i balconi, i cortili ecc., gli animali di cui sopra, con o senza gabbione.

I ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 30 metri rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civile abitazione. In questo caso il numero di animali tenuti nei ricoveri non può superare le 9 unità.

Non rientrano nel divieto E NELLE INDICAZIONI DEL PRIMO E SECONDO COMMA, eventuali esemplari di animali da cortile, (GALLINE, conigli, anatre e altri, in numero non superiore a QUATTRO), detenuti a SCOPO DOMESTICO IN SPAZI APERTI RISPETTANDO UNA CORRETTA IGIENE ZOOTECNICA, LE REGOLE DELLA CIVILE CONVIVENZA E QUELLE DEL BENESSERE ANIMALE.

Art. 29
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti pubblicitari e reclamistici. E' vietata altresì l'apposizione, con qualsiasi modalità tecnica attuata, di volantini, opuscoli pubblicitari e simili, ai veicoli in sosta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 30
Divieto di affissione sui contenitori per la raccolta di rifiuti

E' vietata l'affissione di manifesti, poster, volantini e messaggi pubblicitari in genere sui contenitori per la raccolta di rifiuti, fatti salvi gli annunci e quant'altra comunicazione ivi affissa dall'Ente gestore il servizio di raccolta.

**CAPO IV.
DECORO DEI CENTRI ABITATI**

Art. 31
Manutenzione degli edifici

I proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura dei fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari degli edifici privati sono tenuti a cancellare o ridipingere con sollecitudine i segni e le scritte apposti indebitamente. Per i beni pubblici, il responsabile del competente ufficio comunale disporrà l'immediata cancellazione o ripristino.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dei fabbricati stessi e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza. Devono inoltre curare affinché, lungo le recinzioni, le piante ornamentali e le siepi non invadano il marciapiede o la sede stradale causando disturbo ai pedoni ed occultando

Art. 32

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica dei luoghi, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'ufficio competente, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 34

Oggetti di ornamento o di utilità esterni ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento o di utilità (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi dei fabbricati, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 35

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica ed al decoro dei centri abitati e possa causare situazioni di degrado ambientale ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento edilizio.

Art. 36

Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 37

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, panni od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 38

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate e parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio comunale previo parere igienico sanitario della locale A.U.S.L..

Art. 39
Pattumiere e recipienti con rifiuti

I rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, non devono essere depositati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, neanche se contenuti in pattumiere o altri recipienti analoghi, ma è fatto obbligo di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla loro raccolta, nei limiti della capienza disponibile e con assoluto divieto di abbandono a ridosso dei cassonetti medesimi.

Per le infrazioni in ordine ai divieti di deposito e abbandono di rifiuti, si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 22/1997.

Quanto sopra, fatte salve eventuali specifiche disposizioni nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 40
Parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico

Nelle aree a verde e nei giardini pubblici o aperti al pubblico è vietato:

- a) calpestare le aiuole fiorite od erbose;
- b) preparare e/o consumare pasti all'interno delle aree indicate da apposita segnaletica;
- c) danneggiare o sporcare le sedute, danneggiare le siepi, salire sugli alberi o legarvi funi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, frutti;
- d) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- e) svolgere competizioni, gare, raduni ed altri similari manifestazioni sportive o ludiche, se non previa autorizzazione comunale.
- f) Circolare con veicoli a motore. E' altresì vietato circolare con i veicoli a motore negli spazi alberati o erbosi esistenti lungo i viali, vie, piazze ed altre aree pubbliche, o aperte al pubblico, del territorio comunale. Sono esclusi i mezzi di servizio delle imprese incaricate delle operazioni di manutenzione, nonché, per i soli casi di necessità, i mezzi di soccorso, antincendio e in dotazione agli organi di vigilanza.

La raccolta delle pigne da frutto può essere effettuata solamente previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Nelle aree indicate al comma 1, è consentito ai bambini l'uso di biciclette anche non provviste di ruote stabilizzatrici, di tricicli, di automobiline a pedale o elettriche, di pattini, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone, arredi e cose.

Art. 41
Giardini, parchi e orti privati

In conformità a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada e del Regolamento Edilizio Comunale, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della

sinuosità delle strade e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così restringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo ed intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La medesima disposizione vale anche per il verde condominiale.

In particolare i proprietari delle aree facenti parte di comparti urbanistici edificati destinati a verde o comunque oggetto di strumenti attuativi, sono obbligati a realizzare anche gli interventi di manutenzione del verde previsti nell'ambito dei relativi regolamenti condominiali, eventualmente approvati dall'Amministrazione Comunale.

I giardini e gli orti privati dovranno essere mantenuti e condotti privilegiando il decoro estetico ambientale dei luoghi. Nelle aree private più esposte alla vista dovranno essere evitate baracche, capanne, pollai ecc... specie se costruiti con materiali di rimedio o di scarto, quali lastre di plastica, pannelli, reti ecc...; eventuali arredi di servizio quali contenitori, serbatoi e condotture dovranno essere collocati in posizioni non esposte alla vista.

Art. 42

Fontane pubbliche

E' vietato utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per usi che non siano strettamente connessi al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In particolare è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche con qualunque sistema.

L'attingimento di acqua dagli idranti è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso antincendio.

Art. 43

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Nel centro abitato i proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico potranno essere obbligati, con provvedimento del responsabile del settore tecnico competente, a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse ed incolumità.

La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

E' comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato, o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V. QUIETE PUBBLICA

Art. 44 Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 45 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di qualunque mestiere o attività che rechi disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, qualora i rumori od il disturbo comportino problemi di carattere sanitario.

Durante la stagione estiva, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre, al di fuori delle aree industriali ed artigianali, dovranno essere sospese tutte le attività rumorose dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

L'ufficio addetto alle problematiche ambientali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta, facendo ricorso ai competenti organi tecnici, la natura dei rumori e adotta i necessari provvedimenti affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, il competente ufficio comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare la chiusura degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 46 Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale in base al vigente regolamento edilizio.

Art. 47 Produzione di fumi, odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di fumi, odori, gas, vapori, anche provenienti da impianti di climatizzazione e refrigerazione che arrecano disturbo ovvero che risultano nauseanti alla percezione anche attraverso l'accensione di forni domestici, stufe, apparecchiature per barbecue e simili.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il responsabile dell'ufficio preposto alle problematiche ambientali adotta i provvedimenti necessari alla soluzione del caso contingente, prescrivendo impianti di depurazione e ogni altra misura ritenuta idonea. In caso di reiterazione dei comportamenti non consentiti o di inosservanza delle disposizioni impartite, il responsabile di cui sopra, previo parere della competente Autorità sanitaria, ordina la sospensione o cessazione delle attività svolte in danno della salute pubblica.

Art. 48

Funzionamento di apparecchiature rumorose e motori

Nelle abitazioni potranno esser usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'ufficio preposto alle problematiche ambientali ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

Art. 49

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Al controllo delle produzioni di rumore nei luoghi contemplati dal presente articolo si applicano le disposizioni sui valori limite in materia di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 50

Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori

La pubblicità fonica è disciplinata con apposito Regolamento comunale.

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e comunque all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00; il suono delle sirene non può perdurare ogni volta più di 30 secondi, fatte salve eventuali segnalazioni d'emergenza.

Le predette disposizioni non si applicano ai casi interessanti le Autorità militari, di pubblica sicurezza e di pubblici servizi.

Art. 51

Schiamazzi, grida e canti sulle aree pubbliche

Se eccedenti i limiti di normale tollerabilità, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Dopo le ore 23.00 è vietato cantare, suonare e fare schiamazzi sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 52

Attività vietate con ordinanza del Sindaco

E' vietato compiere in luogo pubblico od aperto al pubblico ogni attività che per natura, tempo, luogo o modalità di svolgimento possa arrecare turbativa o molestia alle persone ovvero possa pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale od interferire con il regolare svolgimento delle altre attività consentite o autorizzate.

Il Sindaco con una o più ordinanze specifiche individua le attività vietate ai sensi del precedente capoverso.

Art. 53

Detenzione di cani o altri animali - accattonaggio

Nei centri abitati del Comune, chiunque all'interno di abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, piazzali e giardini detiene cani o altri animali che disturbano la pubblica quiete, specialmente di notte, abbaiando o con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o quant'altro, sarà punito secondo le norme del codice penale.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare i cani se non assicurati al guinzaglio in modo tale da non costituire pericolo per persone od altri animali.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico in modo da preservare le condizioni di igiene e decoro dei luoghi pubblici.

I soggetti di cui al comma precedente che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di mezzi idonei alla rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali da questi condotti in modo da ripristinare prontamente l'igiene dei luoghi.

Nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico la conduzione degli animali dovrà essere espletata nel rispetto delle norme di igiene ed in modo da non arrecare pericolo e/o danno alle persone ed alle cose.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle circostanze di cui sopra, quelli abbandonati o non convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza; sono a carico dell'eventuale proprietario o detentore a qualsiasi titolo tutte le spese di mantenimento e cura.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza.

E' vietato abbandonare animali domestici, condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo lungo le strade.

Art. 54

Protezione della fauna selvatica

E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
E' vietato detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Art. 55

Divieti specifici

A rispetto e a tutela degli animali è vietato, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 56

Mantenimento degli animali

In base alla normativa nazionale e regionale è fatto obbligo ai proprietari dei cani di tuturarli.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati o e riservati, al guinzaglio, e , se di taglia grossa o media o di indole mordace devono essere muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

Esclusivamente nelle aree appositamente a loro destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari. Nei luoghi o nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, se sia garantita la sicurezza dei terzi.

E' vietata l'introduzione dei cani, anche se muniti di museruola o di guinzaglio all'interno degli esercizi di vicinato del settore alimentare, dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie...), all'interno dei parchi pubblici, giardini, verde pubblico attrezzato ad eccezione per quelli che accompagnano persone inabili. I proprietari o gli accompagnatori dei cani devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, le strade, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Art. 57

Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali sui mezzi pubblici di servizio è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che eserciti il servizio.

Art. 58

Suono delle campane

Il suono delle campane è consentito dalle ore 7,00 alle ore 20,00, fatta eccezione per:

- a) riti religiosi di lunga consuetudine;
- b) straordinarie ricorrenze, previo consenso dell'Amministrazione Comunale.
- c) rintocchi orari

Art. 59

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i locali di ritrovo in genere, devono essere muniti della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ed attrezzati in modo tale che i suoni non possano arrecare disturbo all'ambiente esterno. In caso di gestione all'aperto, l'autorizzazione viene rilasciata previo parere dell'Ufficio preposto alle problematiche ambientali fatto salvo il rispetto dei valori limite in materia di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 60

Spettacoli itineranti, sagre, feste, cantieri, pubblici intrattenimenti e spettacoli all'aperto.

In tutti i casi in cui le attività di cui all'art. 52 del presente regolamento si svolgano all'aperto, nonché gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste e simili, i titolari di cantieri, gli organizzatori di pubblici intrattenimenti e spettacoli all'aperto a carattere temporaneo in caso di superamento dei limiti delle emissioni sonore previsti per la specifica zona di esercizio dovranno ottenere preventiva autorizzazione in deroga dal competente ufficio preposto alle problematiche ambientali.

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 61

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, senza autorizzazione dell'Ufficio Ambiente è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, fibre vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 62

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Art. 63

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei locali sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettate le specifiche normative previste in materia.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire l'introduzione dall'esterno di sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, ovvero materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 64

Depositi di legna e di altri materiali infiammabili nei giardini, cortili, scantinati.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei giardini e nei cortili circondati da fabbricati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, in quantità eccedenti le piccole necessità familiari, se non adottando le cautele che caso per caso l'Ufficio Comunale competente riterrà di dover prescrivere. Si considerano eccedenti le necessità di consumo familiare le quantità superiori ai limiti indicati nel D.M. 16 febbraio 1982, punto n. 46 dell'elenco dei depositi e industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 65

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, giuochi pirici, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 66
Animali pericolosi ed esotici

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli, con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga e a prevenire qualsiasi rischio di danno alle persone, e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Per quanto riguarda la detenzione dei cani si rimanda alle disposizioni dei precedenti articoli del presente Regolamento.

Art. 67
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri e oggetti acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 68
Manutenzione degli edifici: tetti, cornicioni ecc.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i supporti delle antenne radiotelevisive, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e posti in sicurezza al fine di evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Fatto salvo quanto disposto in merito dal regolamento edilizio, il responsabile del settore tecnico competente, su espresso parere dei propri uffici, può prescrivere ai proprietari degli immobili l'esecuzione degli interventi manutentivi ritenuti necessari a garantire la sicurezza pubblica, l'igiene e il decoro.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori saranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 69
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto al competente settore tecnico comunale.

Art. 70

Segnalazione e messa in sicurezza di cantieri

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o si realizzi un intervento edilizio di qualsiasi natura o la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le disposizioni delle norme specifiche in materia.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera.

Il cantiere, fatto salvo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale, dovrà essere opportunamente recintato e segnalato secondo quanto stabilito dal codice della strada e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnali luminosi a giudizio dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La preparazione della malta per costruzione non deve avvenire sulla sede stradale e sue pertinenze, se non previo allestimento di idonee misure ed attrezzature per la salvaguardia del manto stradale e dell'eventuale segnaletica presente.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere realizzati secondo le normative di sicurezza esistenti in materia (legge n. 494/96).

Art. 71

Materiali di demolizione

E' proibito gettare o scaricare sulle aree pubbliche o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di qualsiasi natura derivanti da opere di demolizione degli edifici. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le disposizioni del D. Lgs. 22/97.

Art. 72

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne o sorgenti luminose poste sulle aree di circolazione o in vista di esse, non devono essere dotate di intermittenza né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Le loro sagome non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Nel caso di intersezioni semaforizzate, entro 50 metri di distanza dalle stesse, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose e nelle insegne poste a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte del soggetto tenuto al rilascio dell'autorizzazione.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane che si affacciano su suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di materiale resistente. I sistemi di fermo dovranno essere collocati ad altezza tale e avere forma tale da non costituire pericolo per chi circola sul suolo pubblico.

Art. 73

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 74

Rimando norme di sicurezza negli abitati

Per tutto quanto non contemplato al presente capo, relativo alla sicurezza negli abitati, si rimanda al vigente Regolamento Edilizio Comunale

CAPO VII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 75

Rimando

Il commercio in sede fissa è disciplinato dal D. Lgs. Del 31.03.1998, n. 114, dalle norme emanate dalla Regione Toscana, dall'apposito atto comunale e dalle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria

CAPO VIII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 76

Esercizio del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dalle norme emanate dalla Regione Toscana ed è consentito soltanto sulle aree e con i limiti stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 77

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

E' vietato l'impiego di apparecchi sonori, fatti salvi quelli atti a consentire la riproduzione di brani musicali, sempreché il volume venga mantenuto a livello tale da non arrecare disturbo al pubblico.

CAPO IX MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 78

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione del defunto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità ed i divieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Ove ritenuto necessario la Polizia Municipale provvederà ad effettuare idoneo servizio di viabilità.

Qualora il percorso del corteo debba svolgersi in modo non conforme alla segnaletica stradale, sarà disposto idoneo servizio di viabilità da parte della Polizia Municipale previa tempestiva richiesta da parte dei familiari o da parte di chi effettua il servizio di trasporto carro funebre.

Art. 79

Processioni. Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale.

Sarà di norma garantita la presenza della Polizia Municipale per l'espletamento di idoneo servizio.

CAPO X SANZIONI

Art. 80

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1° - Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

2° - Le suddette infrazioni, semprechè non costituiscano reato previsto dal codice penale o da norme speciali e violazione amministrativa prevista da specifiche disposizioni di Legge e/o regolamento in materia , sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 155,00, nei casi contemplati nei Capi II, III, V, VIII, IX; con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 155,00 nei casi del Capo IV ad esclusione dell'art. 41 comma 5° per il quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00 e con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 500,00, per quanto previsto nel Capo VI, oltre alle spese del procedimento. La misura delle sanzioni è aggiornata ogni due anni in base all'intera variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3° - Ai sensi degli artt. 11 e 16 della legge 24/11/81, n. 689 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese del procedimento. Il pagamento in misura ridotta è consentito, da parte del trasgressore, o di altro obbligato, entro il termine di sessanta giorni

dalla data di contestazione o notificazione della violazione con le modalità specificate nel verbale di accertamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al responsabile del settore competente scritti difensivi e documenti ritenuti idonei, e chiedere l'audizione personale.

Nel caso di mancata presentazione di scritti difensivi e di non avvenuto pagamento in misura ridotta si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 81

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art. 50 e art. 54 D. Lgs n. 267/2000 per Igiene e Sanità, inquinamento acustico e atmosferico, ordine pubblico, traffico e pubblica incolumità .

Art. 82

Sequestro e custodia di cose

All'atto dell'accertamento dell'infrazione i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nei casi di violazione alle norme previste dall'art. 50 del presente regolamento alla sanzione amministrativa principale consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle eventuali somme di denaro provento della violazione e delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione medesima che devono essere sottoposte a sequestro obbligatorio da parte degli organi incaricati della vigilanza. Le somme di denaro confiscate sono destinate prioritariamente al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta fino al raggiungimento dell'ammontare di questa. Le altre cose sequestrate sono distrutte o alienate ai sensi di Legge.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.

Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

Art. 83

Sospensione delle attività

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta a cura del settore interessato la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla infrazione commessa;

La sospensione potrà durare fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata irrogata, e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Dopo tale termine in mancanza degli adempimenti richiesti l'atto per il quale la sospensione era stata stabilita verrà definitivamente revocato.

Per i casi di morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione si applicano, in ogni caso, le procedure e le disposizioni previste nel comma 3° dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84

Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entrerà in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, abrogando tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.